Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 24 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 . Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 10,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il sig. Ernesto Brin, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Panama.

Roma, addì 17 luglio 1947

(3305)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12, in udienza solenne, Sua Eccellenza il sig. Hans Fay, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Regno di Norvegia.

Roma, addì 17 luglio 1947

(3304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 maggio 1947, n. 656.

Aumento dei canoni di concessione per l'esercizio di stazioni di radiodiffusione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 655, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1147;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il canone annuo di concessione per l'esercizio delle stazioni radiodiffonditrici dell'Ente concessionario del servizio delle radiodiffusioni, previsto dall'art. 2 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 655, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dall'art. 1 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, viene stabilito in lire sessantamila salvo il disposto di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Il canone annuo di concessione per l'esercizio delle stazioni trasmittenti in funzione di ripetitrici ovvero di potenza non superiore a 1 Kw-antenna, previsto dalla legge 22 luglio 1939, n. 1147, è stabilito in lire dodicimila.

Art. 3.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni potrà, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per le finanze e il tesoro e inteso il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, variare, per l'avvenire, la misura del canone di concessione in correlazione alle oscillazioni che potranno subire i canoni di abbonamento alle radioaudizioni e i contribuiti fissi obbligatori per la radiofonia.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CACCIATORE — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 giugno 1947, n. 657.

Cambiamento della denominazione del comune di Bovisio, in provincia di Milano, in quella di « Bovisio-Masciago ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la domanda con la quale il sindaco di Bovisio, in provincia di Milano, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dell'11 maggio 1946, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del Comune in quella di Bovisio-Masciago;

Visto il parere favorevole manifestato dalla Deputazione provinciale di Milano, in adunanza 17 luglio 1946, con la deliberazione n. 8647;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il comune di Bovisio, in provincia di Milano, assume la denominazione di « Bovisio-Masciago ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fattó obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1947

DE NICOLA

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 85. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 658.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 658. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 44.000 nominali, in buoni del Tesoro 5 % quinquennali, disposta in suo favore dal sig. comm. Gaetano Zambon, in proprio ed in rappresentanza della Società anonima G. Zambon e C., con atto pubblico in data 23 ottobre 1944, per la istituzione di un premio di laurea da intitolarsi al nome del sottotenente Ferruccio Ferrari e da conferirsi, ogni anno, ad un laureato in farmacia o in chimica industriale, di nazionalità italiana, che abbia presentato e discusso la migliore tesi sperimentale di laurea su argomento di chimica pura o di chimica industriale o di chimica farmaceutica, comunque attinente all'attività farmaceutica.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 659.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa n. 2 di via Ariosto in Vercelli.

N. 659. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa n. 2 di via Ariosto in Vercelli viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 660.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa gruppo B di piazza Caduti per la Libertà, in Ravenna.

N. 660. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa gruppo *B* di piazza Caduti per la Libertà in Ravenna viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 661.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza del Monastero in Genova-Sampierdarena.

N. 661. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza del Monastero in Genova-Sampierdarena viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 giugno 1947, n. 662.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Cittadella (Padova).

N. 662. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Cittadella (Padova) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 marzo 1947.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Resuttano (Caltanissetta) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) nonchè le relative norme regolamentari approvate con decreto reale 23 febbraio 1942, n. 369;

Vista la proposta 9 dicembre 1945 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani circa il passaggio di gestione all'Ente stesso dell'acquedotto di Resuttano (Caltanissetta);

Vista la deliberazione 13 maggio 1945, n. 7, della Giunta municipale di Resuttano resa esecutiva il 1° giugno 1945, con la quale è stato deciso il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la convenzione 22 luglio 1946, resa esecutiva dal Prefetto il 19 ottobre 1946, stipulata fra l'Ente e il Comune medesimo per regolare le modalità di tale passaggio ed approvata dal Comune con deliberazione 20 settembre 1945, n. 30, approvata a sua volta dalla Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 1° dicembre 1945;

Vista la nota, raccomandata, senza data, n. 3/379, con cui l'Alto Commissario per la Sicilia ha espresso parere favorevole al passaggio di gestione in parola;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze ed il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Resuttano (Caltanissetta), passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal 1° marzo 1947.

Sono approvate le modalità di passaggio stipulate fra l'Ente Acquedotti Siciliani e il comune di Resuttano in data 22 luglio 1946, resa esecutiva, dal Prefetto il 19 ottobre 1946.

Il Ministro proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1947

DE NICOLA

SERENI — SCELBA — CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1947
Registro n. 8, foglio n. 234.

(3162)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione all'Istituto provinciale incendi, associazione mutua, con sede in Trento, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami incendi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il provvedimento ministeriale in data 28 ottobre 1927, con il quale venne riconosciuta all'Istituto provinciale incendi di Trento, la facoltà di continuare l'esercizio delle assicurazioni nella Venezia Tridentina, subordinatamente alla costituzione dell'Istituto stesso in associazione mutua;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 novembre 1930, con il quale l'Istituto provinciale incendi di Trento venne autorizzato ad estendere alle provincie del Veneto l'esercizio delle assicurazioni nel ramo incendio;

Vista la domanda presentata dal predetto Istituto intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere a tutto il territorio nazionale l'esercizio delle assicurazioni nel ramo sopraindicato;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

L'Istituto provinciale incendi, associazione mutua, con sede in Trento, è autorizzato ad estendere a tutto il territorio nazionale l'esercizio delle assicurazioni nel ramo incendio.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia in Milano della « The Liverpool & London & Globe Insurance Co. Ltd. », con sede in Liverpool, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 agosto 1928, con il quale la compagnia di assicurazioni « The Liverpool & London & Globe Insurance Co. Ltd », con sede in Liverpool e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, fu autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile e automobili;

Visto il successivo decreto Ministeriale 19 febbraio 1936, con il quale fu revocata l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nei rami responsabilità civile, infortuni e automobili;

Vista la domanda presentata dalla predetta rappresentanza intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, della « The Liverpool & London & Globe Insurance Co. Ltd. », con sede in Liverpool, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo trasporti.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3093)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza della Compagnia anonima di assicurazioni « L'Union », con sede in Genova, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo trasporti.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1931, con il quale la Compagnia anonima di assicurazioni « L'Union », contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi, con sede in Parigi e legale rappresentanza per l'Italia in Genova, già autorizzata ad operare nel ramo incendi, è stata autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione e la riassicurazione nei rami furti, infortuni, responsabilità civile e cristalli;

Visto il successivo decreto Ministeriale 11 agosto 1932, con il quale la detta Compagnia di assicurazioni è stata autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo grandine;

Vista la domanda presentata dalla stessa Compagnia intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione « L'Union », contro gli incendi, gli infortuni e rischi diversi, con sede in Parigi e legale rappresentanza per l'Italia in Genova, è autorizzata ad esercitare in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3070)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo infortuni e responsabilità civile.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, con sede legale in Milano, è già autorizzata a esercitare l'assicurazione contro i danni dell'incendio, della grandine, dei furti, dei trasporti, dei rischi aeronautici e varii, nonchè le assicurazioni sulla durata della vita umana, ha chiesto che l'autorizzazione venga estesa alle assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Riunione Adriatica di Sicurtà, società per azioni, con sede legale in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro gli infortuni e quelle relative alla responsabilità civile.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(3152)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1947.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Biella, approvato con decreto del Capo del Governo in data 8 marzo 1939, modificato con altro decreto del Capo del Governo in data 27 giugno 1942;

Viste le proposte di modificazione di alcuni articoli dello statuto deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta nella seduta del 19 aprile 1947;

Decreta:

1. — Sono approvate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Biella, ente morale con sede in Biella (Vercelli):

Art. 6 (2° e 3° comma). — « Il presidente e il vice presidente vengono eletti in conformità delle vigenti norme legislative.

Gli altri consiglieri vengono eletti: due, in persona ecclesiastica, dal Vescovo di Biella o superiore ecclesiastico, tre dal comune di Biella, uno dalla Amministrazione provinciale ed uno dalla Camera di commercio fra persone residenti in Biella o nell'ex circondario di Biella ».

Art. 9. — « Al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del Consiglio è assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle adunanze del Consiglio, del Comitato di cui all'art. 13 e per gli altri incarichi che fossero loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Alla stessa persona, nel medesimo giorno, non potrà essere assegnata più di una medaglia di presenza ».

Art. 10 (n. 8). — « sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione ».

Art. 10 (n. 14). — « sulle vendite e sugli acquisti di immobili nei limiti consentiti dalla legge; e sulle locazioni che oltrepassino lire cinquantamila annue o la durata di nove anni; ».

Art. 10 (n. 18). — « sulle operazioni di cui all'art. 44; ».

Art. 10 (n. 19). — « sui limiti di autonomia da concedere al Comitato, al direttore generale e ad altri funzionari dipendenti in ordine alla erogazione del credito o ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione.

Art. 10 (n. 21). — « sulle transazioni di importo superiore a lire duecentocinquantamila; ».

Art. 17 (ultimo comma). — « La retribuzione dei membri del Collegio sindacale è fissata dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le vigenti disposizioni in materia ».

Art. 20 (ultimo comma). — « Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni od altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza ».

Art. 32 (ultimo comma). — « Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari in deroga alle formalità ordinarie per facilitare la emissione dei duplicati, quando trattisi di libretti per somme non eccedenti i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ».

Art. 33 (primo comma). — « La misura massima delle somme rimborsabili a vista e i termini di preavviso per rimborsi di somme maggiori restano stabiliti dalle norme vigenti in materia ».

Art. 40. — « I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati all'osservanza delle norme vigenti in materia ».

Art. 41. — « La Cassa emette buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa secondo quanto stabilito dal

Consiglio di amministrazione, e con l'osservanza delle condizioni e norme vigenti in materia ».

Art. 42. — « La Cassa accetta depositi in conto corrente, corrispondendo su tali depositi, un interesse minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni verranno dalla Cassa tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi ».

Art. 43 (2° comma). — « La misura massima della somma rimborsabile a vista e i termini di preavviso per i rimborsi di somme maggiori, restano stabiliti dalle norme vigenti in materia ».

Art. 44 (lettera *p*). — « in depositi in conto corrente, liberi o vincolati, presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria ».

Art. 46 (3° comma). — « Eccezionalmente potranno ammettersi con una sola firma cambiali di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, ed effetti commerciali muniti della sola firma di traenza, emessi da ditte commerciali di primo ordine, limitatamente però alla somma di L. 2.000.000 per ciascun obbligato, e per un ammontare complessivo che non superi l'8 % delle attività amministrate. Nei medesimi limiti e condizioni suddette potranno concedersi aperture di credito in conto corrente con la sola obbligazione chirografaria del correntista ».

Art. 46 (6° comma). — « Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa e delle riserve, salvo eventuali deroghe da richiedersi caso per caso all'Istituto di emissione, come previsto dall'art. 33 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con decreto 25 aprile 1929, n. 967 ».

2. — Dopo il 2° comma dell'art. 53 di detto statuto è aggiunto il seguente nuovo comma:

« La Cassa può eseguire per conto di terzi il deposito, presso pubbliche Amministrazioni o Istituti di credito, di titoli di sua proprietà, o prestare fidejussioni, entro i limiti e le modalità di cui all'art. 46, assumendo adeguate garanzie ».

3. — Il testo dell'art. 56 dello statuto medesimo — Titolo XI - Disposizioni transitorie — è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1947

(3049) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1947.

Sostituzione del liquidatore governativo della Cassa rurale di depositi e prestiti di Calestano (Parma).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue atribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la deliberazione assembleare in data 11 marzo 1930, con cui venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa rurale di depositi e prestiti di Calestano (Parma) affidandone la relativa procedura ad un Collegio di liquidatori;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 3 novembre 1939, con il quale la procedura di liquidazione della suddetta Cassa venne affidata, ai sensi dell'articolo 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, al ragioniere Giuseppe Dovara;

Visto il decreto in data 20 giugno 1945 del Prefetto di Parma con il quale la prosecuzione della liquidazione dell'azienda anzidetta venne conferita all'avv. Primo Savani;

Considerato che l'avv. Savani ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il rag. Fernando Bertoncini fu Massimino è nominato liquidatore governativo della Cassa rurale di depositi e prestiti di Calestano (Parma) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1947

(3032) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1947.

Sostituzione di un sindaco della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, concernente l'istituzione della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e disposizioni transitorie a favore dei lavoratori dell'industria dell'Alta Italia;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale in data 18 maggio 1946, col quale è nominato il Collegio dei sindaci della Cassa integrazioni guadagni degli operai dell'industria;

Viste le dimissioni da membro del Collegio sindacale presentate in data 24 marzo dal signor Nello Polani, rappresentante dei lavoratori;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione generale italiana del lavoro di un nuovo rappresentante nella persona del signor Alteri Amleto;

Decreta:

Il signor Amleto Alteri è chiamato a far parte del Collegio dei sindaci della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, in sostituzione del dottor Nello Polani dimissionario.

Roma, addì 2 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3050)

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1947.

Cessazione dalle funzioni del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 486, relativo all'erezione in ente morale e all'approvazione dello statuto dell'Istituto di studi sul lavoro e all'incorporazione in esso dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1945, relativo alla nomina dell'ing. Tito Bianchi a commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro;

Ritenuto che in seguito all'incorporazione dell'Ente predetto nell'Istituto di studi sul lavoro, viene meno la necessità delle funzioni del commissario;

Decreta:

A decorrere dall'8 luglio 1947, l'ing. Tito Bianchi cessa dalle funzioni di commissario straordinario del l'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro.

Roma, addì 7 luglio 1947

Il Ministro: FANFANI

(3095)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza in Montefollonico, frazione del comune di Torrita di Siena, del Monte dei Paschi di Siena.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in Montefollonico, frazione del comune di Torrita di Siena, provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elenco dei deputati assenti, senza regolare congedo, alla votazione per appello nominale svoltasi nella seduta antimeridiana del 9 luglio 1947.

Adonnino - Alberganti - Alberti - Aldisio - Ambrosini - Amendola - Andreotti - Angelucci - Arcaini - Arcangeli - Avanzini - Ayroldi - Azzi.

Badini Confalonieri - Baracco - Barbareschi - Bargagna - Barontini Ilio - Basile - Bastianetto - Bazoli - Bellato - Belotti - Bencivenga - Benedettini - Bennani - Benvenuti - Bernardi - Bernini Ferdinando - Bertini Giovanni - Bertola - Bertone - Bettiol - Bianchi Costantino - Bianchini Laura - Bibolotti - Binni - Bocconi - Boldrini - Bolognesi - Bonfantini - Bonino - Bonomi Ivanoe - Bonomi Paolo - Bordon - Borsellino - Bosco Lucarelli - Bovetti - Bozzi - Braschi - Brusasca - Bucci - Buffoni Francesco - Bulloni Pietro - Buonocore - Burato.

Caccuri - Calati - Cairo - Calamandrei - Calosso - Campilli - Camposarcuno - Cannizzo - Cappa Paolo - Cappelletti - Cappugi - Capua - Carbonari - Carboni Angelo - Carboni Enrico - Carignani - Caristia - Carmagnola - Caroleo - Caronia - Caso - Cassiani - Castelli Edgardo - Castiglia - Castrogiovanni - Cavallari - Cavalli - Cavallotti - Cerreti - Chatrian - Chiaramello - Ciampitti - Ciccolungo - Cicerone - Cifaldi - Cingolani Mario - Clerici - Coccia - Codacci Pisanelli - Colombi Arturo - Colombo Emilio - Colonna di Paliano - Colonnetti - Conci Elisabetta - Condorelli - Coppi Alessandro - Corbi - Corbino - Corsanego - Corsini - Cortese - Cosattini - Costantini - Cotellessa - Covelli - Crispo - Croce - Cuomo.

Damiani - D'Amico Diego - De Caro Gerardo - De Falco - De Gasperi - Del Curto - Della Seta - Delli Castelli Filomena - De Maria - De Martino - De Michele Luigi - De Palma - De Unterrichter Maria - Di Fausto - Di Giovanni - Di Gloria - Di Vittorio - Dominedò - Dossetti - Dozza.

Ermini.

Fabbri - Fabriani - Facchinetti - Faccio - Fanfani - Fantoni - Federici Maria - Ferrarese - Ferreri - Fietta - Filippini - Fioritto - Firrao - Flecchia - Foa - Foresi - Franceschini - Fresa - Froggio - Fusco.

Gabrieli - Galati - Gallo - Gasparotto - Gatta - Gavina - Germano - Ghidetti - Ghidini - Ghislandi - Giacchèro - Giannini - Giordani - Gonella - Gorreri - Gotelli Angela - Grazi Enrico - Grazia Verenin - Gronchi - Guariento - Gui - Guidi Cingolani Angela - Gullo Fausto.

Jacini - Jervolino.

Labriola - La Gravinese Nicola - Lagravinese Pasquale - Landi - La Pira - Lazzati - Leone Francesco - Leone Giovanni - Lettieri - Li Causi - Lizier - Lizzadri - Lombardi Riccardo - Longhena - Lucifero - Luisetti.

Macrelli - Maffioli - Magrassi - Malvestiti - Mannironi - Manzini - Marazza - Mariani Francesco - Marina Mario - Marinaro - Martino Enrico - Marzarotto - Mastino Gesumino - Mastrojanni - Mattei Teresa - Matteotti Carlo - Mazza - Mazzei - Mazzoni - Meda Luigi - Medi Enrico - Mentasti - Mezzadra - Micheli - Modigliani - Molinelli - Montagnana Mario - Montalbano - Monterisi - Monticelli - Montini - Morelli Luigi - Morelli Renato - Morini - Moro - Mortati - Motolese - Mùrdaca - Murgia - Musotto.

Nicotra Maria - Nitti - Nobile Umberto - Nobili Oro - Noce Teresa - Notarianni - Novella - Numeroso.

Orlando Camillo - Orlando Vittorio Emanuele.

Pacciardi - Pajetta Gian Carlo - Pajetta Giuliano - Paratore - Parri - Pastore Giulio - Pat - Patricolo - Patrissi - Pecorari - Pellegrini - Pellizzari - Penna Ottavia - Perassi - Perlingieri - Perrone Capano - Pertini Sandro - Perugi - Petrilli - Piccioni - Pieri Gino - Pignedoli - Pistoia - Ponti - Proia - Puoti.

Quintieri Quinto.

Rapelli - Recca - Rescigno - Restagno - Rivera - Rodi - Rodinò Mario - Rognoni - Romano - Rossi Paolo - Roveda - Rubilli - Ruggiero Carlo - Ruini - Rumor - Russo Perez.

Saggin - Salerno - Salizzoni - Salvatore - Sampietro - Sansone - Santi - Sapienza - Sardiello - Sartor - Scalfaro -

Scelba - Schiratti - Scoca - Scotti Alessandro - Scotti Francesco - Secchia - Segala - Segni - Selvaggi - Sforza - Sicignano - Siles - Silone - Simonini - Spano - Spataro - Stampacchia - Stella - Storchi - Sullo Fiorentino.

Taddia - Tambroni Armaroli - Targetti - Taviani - Terranova - Tessitori - Tieri Vincenzo - Titomanlio Vittoria - Togni - Tomba - Tosato - Tosi - Tozzi Condivi - Tremelloni - Treves - Trimarchi - Tripepi - Trulli - Tumminelli - Tupini - Turco.

Valenti - Vallone - Valmarana - Vanoni - Varvaro - Viale - Vigo - Vigorelli - Vilardi - Villabruna - Vinciguerra - Volpe.

Zaccagnini - Zannerini - Zerbi - Zotta - Zuccarini.

(3256)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Milost Rodolfo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 193 decisioni — N. 223/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 30 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Milost Rodolfo di Giovanni, nato a Gorizia il 10 febbraio 1906, residente in Trieste, via Giotto, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

. . . Non può dirsi, pertanto, provato, che egli abbia svolto attività politica informativa nell'interesse del regime fascista . . .

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso proposto da Milost Rodolfo e ordina la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3040)

Esito del ricorso presentato da Villa Achille avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 194 decisioni — N. 235/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 30 del mese di giugno, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Villa Achille di Enea, nato a Roma il 27 febbraio 1904, residente in Roma, via Gallonio n. 1, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Villa Achille contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 30 giugno 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3041)

Esito del ricorso presentato da Quaglino Alfredo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 195 decisioni — N. 291/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 1° del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Quaglino Alfredo fu Cesare, domiciliato a Nizza, rue Maccarano, 10, ed elettivamente in Roma, presso l'avv. N. D'Angelantonio, viale Mazzini n. 9, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Quaglino Alfredo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, 1° luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3042)

Esito del ricorso presentato da Ricchetti Arturo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 196 decisioni — N. 239/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 1° del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha

preso in esame il ricorso presentato dal sig. Ricchetti Arturo fu Amos, residente in Genova, via Piaggio n. 8, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Ricchetti Arturo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 1° luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3043)

Esito del ricorso presentato da Borella Aldo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 197 decisioni — N. 199/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 2 del mese di luglio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Borella Aldo fu Luigi, nato a Pavia il 18 giugno 1885, residente in Milano, via Padova n. 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Borella Aldo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 2 luglio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(3044)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 290, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molinella (provincia di Bologna) di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(3181)

Autorizzazione al comune di Capurso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capurso (provincia di Bari) di un mutuo di L. 300.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3178)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Veneto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 22 marzo 1947, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfranco Veneto (provincia di Treviso) di un mutuo di L. 3.156.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3179)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 18 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 299, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torre del Greco (provincia di Napoli) di un mutuo di L. 417.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3180)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (provincia di Bari) di un mutuo di L. 828.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3182)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1947, registro n. 10 Interno, foglio n. 298, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (provincia di Napoli) di un mutuo di L. 240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3183)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 116 del 18 luglio 1947, riguardante i prezzi degli autocarri e rimorchi, del carburo di calcio, anidride arseniosa e arseniati, iodio e sali di iodio e dell'acido borico e borace.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 116 del 18 luglio 1947, ha stabilito quanto appresso:

AUTOCARRI E RIMORCHI

Con decorrenza dal 19 luglio 1947, vengono stabiliti i seguenti prezzi per gli autocarri e rimorchi, a modifica di quelli fissati con circolare prezzi n. 96 del 28 febbraio 1947.

I prezzi si intendono per merce resa franco fabbrica senza pneumatici.

L'eventuale fornitura dei pneumatici sarà fatta a prezzo di listino più oneri fiscali.

Autocarri:

a) medi:

Bianchi Civis	L. 2.448.000
Fiat 626 NL	» 2.244.000
O. M. Taurus	» 2.448.000
Isotta D. 654 UCN	» 2.376.000
Alfa Romeo 430	» 2.520.000

b) pesanti:

Fiat 666 N/7	» 3.540.000
Lancia 3 RO	» 3.660.000
Alfa Romeo 800	» 3.960.000
Isotta D. 80 CD	» 3.672.000

Rimorchi tipo:

Medio	L. 772.000
Pesante	» 1.010.000

CARBURO DI CALCIO

1. — *Prezzi al produttore*.

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 19 luglio 1947 in poi, i prezzi del carburo di calcio per le vendite dal produttore stabiliti con circolare n. 103 del 9 aprile 1947, sono unificati a:

L. 5.700 al q.le per la pezzatura (mm. 5/120)
L. 4.800 al q.le per il minuto (mm. 0/4)

per merce resa franco destino per vagone completo (base 15 tonnellate lorde) alle stazioni delle FF. SS. e alle stazioni delle ferrovie secondarie ammesse al servizio cumulativo.

Per la Sardegna i prezzi si intendono per merce resa cif ai porti di sbarco.

I suddetti prezzi si intendono per q.le lordo (kg. 94 netti) e sono comprensivi di qualsiasi contributo a favore dell'organizzazione di vendita dei produttori.

Per le vendite inferiori al vagone completo (15 tonnellate lorde), è consentita una maggiorazione sui prezzi sopra indicati di L. 500 al q.le, sempre per merce resa franco destino come sopra.

Per i ritiri diretti in fabbrica con mezzi del compratore, i produttori devono concedere un abbuono, sui prezzi sopra indicati, pari al costo del trasporto ferroviario dalla stazione mittente alla stazione destinataria e consegnare la merce su mezzo di trasporto del compratore.

La tolleranza sul rendimento del carburo di calcio in pezzatura (litri 300 di acetilene per kg.) è ammessa fino a un massimo del 10 %.

2. — *Imballaggi*.

I suddetti prezzi si intendono per merce infustata, escluso l'imballaggio. L'imballaggio potrà essere fornito dalle fabbriche produttrici ad un prezzo non superiore a L. 600 per ciascun fusto da kg. 50.

Resta confermata al cliente la facoltà di ritirare la merce con fusti propri; in tal caso, per le operazioni di ricevimento di tali fusti, cernita, essiccamento, infustamento, pesatura, carico, ecc., è consentita una maggiorazione non superiore a L. 200 al q.le.

3. — Nella distribuzione al consumo da parte di depositi e rivendite sono consentite le seguenti maggiorazioni da applicare sui prezzi come sopra stabiliti per la merce resa franco stazione destino:

20 % per le consegne in fusti completi
30 % per le consegne inferiori al fusto completo (merce sfusa a peso netto).

Le suddette maggiorazioni sono comprensive dell'imposta generale sull'entrata, delle spese di trasporto dalla stazione al magazzino, delle spese di gestione compresa la spesa di riconsegna, nonchè del compenso al distributore.

ANIDRITE ARSENIOSA E ARSENIATI

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 88 del 20 gennaio del 1947, con decorrenza immediata i prezzi dell'anidride arseniosa e degli arseniati su mezzo di trasporto franco stabilimento, vengono fissati come appresso:

anidride arseniosa L. 130 al kg. per merce nuda;

arseniato di sodio 60/62 % L. 170 al kg. per merce insaccata escluso il costo dell'imballaggio;

arseniato di calcio L. 130 al kg. per merce insaccata escluso il costo dell'imballaggio;

arseniato di piombo colloidale L. 350 al kg. per merce insaccata escluso il costo dell'imballaggio.

IODIO E SALI DI IODIO

A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 60 del 15 giugno 1946, con decorrenza immediata vengono ristabiliti i prezzi di vendita dal produttore franco stabilimento, consentiti con circolare n. 27 del 20 settembre 1945 e precisamente:

a) iodio greggio - base 99 % L. 6.000 al kg. - per qualsiasi quantitativo, recipienti a rendere franchi di porto;

b) iodio bisublimato F. U. . . . . L. 7.800 al kg.
ioduro potassico F. U. . . . . » 6.500 »
ioduro sodico F. U. . . . . » 6.900 »
iodoformio F. U. . . . . . . » 8.000 »

esclusi recipienti ed imballaggi da fatturare al costo.

I suddetti prezzi si riferiscono a vendite non inferiori a 50 kg., per i quantitativi inferiori a 50 kg. e superiori a 5 kg. è consentito l'aumento del 3 %; per i quantitativi da 5 kg. a non meno di 1 kg., è consentito l'aumento del 4 %; per i quantitativi fino a 1 kg. è consentito l'aumento del 5,50 %.

I predetti prezzi sono comprensivi della quota distribuzione a favore dell'Ente lavorazione estrazione acque minerali italiane (ELAMI).

ACIDO BORICO E BORACE

A modifica dei prezzi stabiliti con circolare n. 20 dell'11 luglio 1945, vengono fissati come appresso i prezzi di vendita dell'acido borico e del borace per merce resa franco stabilimento Larderello:

acido borico greggio naturale toscano 95/96, fino a 1000 kg. L. 111; per almeno 5000 kg. L. 108; per almeno 10.000 kg. L. 105 al kg.;

acido borico raffinato 99:

acido borico granulare, fino a 1000 kg. L. 157; per almeno 5000 kg L. 153; per almeno 10.000 kg. L. 150 al kg.;

acido borico cristalli, fino a 1000 kg. L. 158; per almeno 5000 kg. L. 155; per almeno 10 000 kg. L. 152 al kg.;

acido borico polvere, fino a 1000 kg. L. 163; per almeno 5000 kg. L. 160; per almeno 10.000 kg. L. 156 al kg.;

acido borico pagliette piccole, fino a 1000 kg. L. 164; per almeno 5000 kg. L. 162, per almeno 10.000 kg. L. 157 al kg.;

acido borico pagliette grandi, fino a 1000 kg. L. 182; per almeno 5000 kg. L. 179; per almeno 10.000 kg. L. 175 al kg.

borace raffinato:

borace granulare, fino a 1000 kg. L. 114; per almeno 5000 kg. L. 109, per almeno 10.000 kg. L. 105 al kg.;

borace cristalli, fino a 1000 kg. L. 116; per almeno 5000 kg. L. 111; per almeno 10.000 kg. L. 107 al kg.;

borace polvere fino a 1000 kg. L. 120; per almeno 5000 kg. L. 116; per almeno 10.000 kg. L. 111 al kg.;

borace polvere impalpabile, fino a 1000 kg. L. 129; per almeno 5000 kg. L. 124; per almeno 10.000 kg. L. 120 al kg.

(3302)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Undicesima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951

Si notifica che il giorno 18 agosto 1947, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito, 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la undicesima estrazione per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000 di L. 50.000 e di L. 10.000 ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie (dalla 41ª alla 65ª) scadenti il 15 aprile 1951, emesse in base al regio decreto legge 25 marzo 1942, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 16 dello stesso mese di agosto, alle ore 9, nella sala sopramentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 22 luglio 1947

Il direttore generale: CONTI

(3301)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(1ª *pubblicazione*) **Elenco n. 104.**

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	167660	Cappellania Regaldini-Niardo	3,50
Id.	168871	Fabbriceria parrocchiale di Cimbergo	241,50
Id.	171389	Fabbriceria parrocchiale di Rino Sonico	129,50
Id.	171619	Fabbriceria parrocchiale di Ossimo Superiore	371 —
Id.	171625	Cappellania di Bordiga Toline	231 —
Id.	172330	Fabbriceria parrocchiale di Fornaci	231 —
Id.	177919	Fabbriceria Gazzolo di Lumezzane	63 —
Id.	180329	Cappellania di Gorno Pontevico	469 —
Id.	183654	Fabbriceria parrocchiale di Cornadi Darfo	56 —
Id	186047	Cappellania di Contini Terzano	24,50
Id.	186919	Fabbriceria parrocchiale di Maderno	892,50
Id.	188093	Fabbriceria parrocchiale di Coccaglio	2.086 —
Id.	189835	Fabbriceria parrocchiale di Cortine	637 —
Id.	191311	Chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore	14 —
Id.	195582	Beneficio parrocchiale di Domo Berso	7 —
Id.	193583	Fabbriceria parrocchiale di Berso	21 —
Id.	195594	Fabbriceria parrocchiale di Esine	525 —
Id.	200857	Fabbriceria parrocchiale di Ponte Saviore	3,50
Id.	204423	Beneficio parrocchiale di Santicolo	3,50
Id.	204941	Fabbriceria sussidiaria di Gozzolo	7 —
Id.	216273	Fabbriceria parrocchiale di San Fedele in Vico	45,50
Id.	216338	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Bagolino	35 —
Id.	218825	Beneficio parrocchiale di Paspardo	3,50
Id.	223245	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole Cimmo	14 —
Id.	223788	Cappellania San Giovanni Battista di Lumezzane Pieve	66,50
Id.	224489	Cappellania di Piardi Pezzaze	3,50
Id.	229396	Fabbriceria parrocchiale di Sopraponte	45,50
Id.	233572	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	205709	Cappellania Mutti di Passirano	24,50
Id.	234327	Fabbriceria chiesa parrocchiale di Ossimo Inferiore	171,50
Id.	234382	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	231 —
Id.	235281	Fabbriceria parrocchiale di Gargnano	154 —
Id.	239728	Beneficio parrocchiale di Goglione Sopra	66,50
Id.	257026	Beneficio parrocchiale di Astro	17,50
Id.	266085	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	267156	Beneficio parrocchiale di Idro	21 —
Id.	267905	Pia Opera Legato Corsetti di Sasso-Mus.	112 —
Id.	269230	Fabbriceria parrocchiale di Lavone Pezzaze	3,50
Id.	269967	Prebenda parrocchiale di Lograto	3,50
Id.	271274	Fabbriceria parrocchiale di Ono S. Pietro	14 —
Id.	274352	Beneficio parrocchiale di Cimbergo	73,50
Id.	288395	Come sopra	3,50
Id.	299672	Fabbriceria chiesa sussidiaria in Proia	3,50

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	299889	Beneficio parrocchiale di Botticino	553 —
Id.	300331	Fabbriceria parrocchiale di Villa d'Allegno	3,50
Id.	306848	Fabbriceria parrocchiale di Rino di Sonico	3,50
Id	309012	Fabbriceria parrocchiale di Bogliaco	1.620,50
Id.	311993	Cappellania coad. Moscardi in Darfo	17,50
Id.	313609	Beneficio parrocchiale di Sarezzo	31,50
Id.	313697	Fabbriceria sussidiaria di Nobili	280 —
Id.	316597	Beneficio parrocchiale di Lumezzane Pieve	3,50
Id	321036	Cappellania coad. in Bienno	17,50
Id	330854	Beneficio coad. di Flaccanico Qualino	31,50
Id.	339319	Beneficio parrocchiale di Botticino	147 —
Id.	343956	Beneficio parrocchiale di Carpenedolo	101,50
Id	353321	Beneficio coad. di Flaccanico	7 —
Id.	355910	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	49 —
Id.	380371	Come sopra	367,50
Id.	380690	Fabbriceria parrocchiale di Marcheno	504 —
Id.	382157	Beneficio parrocchiale di Cimmo	7 —
Id.	386846	Beneficio parrocchiale di Passirano	24,50
Id.	391205	Beneficio parrocchiale di Visano	70 —
Id.	392115	Beneficio parrocchiale di Lumezzane S.A.	3,50
Id.	394686	Beneficio parrocchiale di Milzanello	3,50
Id.	395873	Beneficio parrocchiale di Bienno	3,50
Id.	396361	Fabbriceria parrocchiale di Tavernole	14 —
Id.	398212	Prebenda coad. di Flaccanico	7 —
Id.	402451	Beneficio parrocchiale di Caccavero	3,50
Id.	402455	Prebenda parrocchiale di Corticelle Pieve	7 —
Id.	403664	Beneficio parrocchiale di Porzano	101,50
Id.	405490	Fabbriceria parrocchiale di Verolavecchia	346,50
Id.	408012	Presbiteria parrocchiale di Odeno	3,50
Id.	411128	Fabbriceria parrocchiale in Megno	10,50
Id	413163	Beneficio parrocchiale in Prestine	73,50
Id.	414194	Beneficio parrocchiale di Precasaglio	3,50
Id.	414311	Fabbriceria parrocchiale di Bessino Superiore	3,50
Id.	415128	Fabbriceria parrocchiale di Cadignano	3,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 1° luglio 1947

(3020)

Il direttore generale: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	721397	1.050 —	Bertalero Simone fu Giovanni, dom. in Alice Bel Colle (Alessandria), con usufrutto a favore di Orsi *Clara* fu Antonio ved. Bertalero, dom. in Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a favore di Orsi *Anna Clara Maria Brigida Paola*, ecc., come contro.
Id.	721398	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	734358	280 —	*De Rege Di Donato Rosa* fu Ernesto, nubile, interdetta, sotto la tutela della madre Viani D'Ovrano Camilla, ved. di *De Rege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.	*Derege di Donato Adele Rosa Erminia* fu Ernesto, nubile, interdetta sotto la tutela della madre Viani d'Ovrano Camilla *fu Gregorio* ved. *Derege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.
Id.	762935	98 —	*Derege* o *De Rege Di Donato Rosa* fu Ernesto nubile, interdetta sotto la tutela della madre Viani D'Ovrano Camilla ved. di *Derege* o *De Rege* di Donato Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	75805	182 —	*De Rege* di Donato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	33900	948,50	*Derege* di Donato, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	824312	280 —	*Derege* o *De Rege*, ecc., come sopra, interdetta sotto la tutela del fratello *Derege* o *De Rege* di Donato Luigi fu Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra, sotto la tutela del fratello *Derege* di Donato Luigi fu Ernesto, dom. in Torino.
P. Red. 3,50 % (1934)	395376	1.400 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie 1ª	1956	Cap. nom. 10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	825175	94,50	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	399624	280 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	244751	3.570 —	Come sopra, sotto la tutela del fratello Ernesto, dom. in Torino.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 1ª	1955	1.000 —	Come sopra, sotto la tutela del fratello Luigi, dom. in Torino.	Come sopra.
P. Red. 3,50 % (1934)	259982	441 —	*Bellefemine* Maria fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Pisani Maria Nicola ved. *Bellefemine* Corrado, dom. a Bari.	*Bellifemine* Maria fu Corrado, minore sotto la patria potestà della madre Pisani Maria Nicola ved. *Bellifemine* Corrado, dom. a Bari.
Id.	422051	1.452,50	Soldati *Orlando* fu Sante, minore sotto la patria potestà della madre Balagner Amparo di Giovanni.	Soldati *Oscar*, ecc, come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	379349	1.225 —	Valpreda Pierina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Angelina* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, con usufrutto a Rossi *Angiolina* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, dom. a Torino.	Valpreda Pierina fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Rossi *Natalina Angela* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, con usufrutto a Rossi *Natalina Angela* fu Pietro ved. di Valpreda Enrico, dom. in Torino.
Id.	379350	1.225 —	Valpreda Nella, ecc., come sopra.	Valpreda Nella, ecc., come sopra.
Id.	20624	350 —	Simeone *Giuseppa* di Giovanni, nubile, domiciliata ad Elena (Caserta).	Simeone *Maria Giuseppa*, ecc. come contro.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 13ª	280	Cap. nom. 8.000 —	Antonioli *Maria* fu *Mario Giuseppe*, minore sotto la tutela di Antonioli Ernesta di Giuseppe Giovanni, dom. in Gerre Caprioli.	Antonioli *Maria Elena* fu *Giuseppe Mario*, ecc., come contro.
Id. Serie 13ª	281	8.000 —	Antonioli *Lazzaro* fu *Mario Giuseppe*, ecc., come sopra.	Antonioli *Lazzarino* fu *Giuseppe Mario*, ecc., come contro.
Id. Serie 5ª	480	4.500 —	Romano *Mario Salvatore* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre Totaro Elisabetta fu Domenico, dom. a Nerviano (Milano).	Romano *Salvatore Mario* fu Alfredo, ecc., come contro.
Id. Serie 7ª	1098	1.000 —	Minna *Gerolamo* di Sebastiano, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pofi (Frosinone).	Minna *Gaetano* di Sebastiano, ecc., come contro.
Id. Serie 11ª	407	1.500 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 3ª	1254	1.000 —	Minna *Sebastiano* di Sebastiano, ecc., come sopra.	Minna *Sebastiana* di Sebastiano, ecc., come sopra.
Id. Serie 4ª	1321	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 7ª	1097	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1947

Il direttore generale: CONTI

(2934)

MINISTERO DEL TESORO

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO

Razionamento dei consumi - Avviso a tutti i Comuni della Repubblica ed alle ditte interessate alle forniture per il razionamento dei consumi.

Nel richiamare quanto è stato disposto nell'ultima parte dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nn. 122, 124 e 127, rispettivamente del 30 maggio, 3 e 7 giugno 1947, si avvertono i Comuni che, nel caso in cui le fatture per le forniture degli stampati e della cancelleria per il servizio del razionamento dei consumi, non ancora rimesse al Provveditorato generale dello Stato per il rimborso, non siano inviate entro la data ivi indicata, e cioè il 31 agosto 1947, la spesa pagata dai Comuni, non sarà ad essi rimborsata e resterà, definitivamente, a loro carico.

Ugualmente non saranno ammesse a pagamento diretto alle ditte fornitrici le fatture che portano l'autorizzazione a tale pagamento, qualora dette fatture, da chi ha interesse al pagamento, non siano inviate al Provveditorato generale dello Stato entro il predetto termine del 31 agosto 1947.

In questa seconda ipotesi la spesa resterà definitivamente a carico dell'inadempiente.

Il Provveditore generale dello Stato
L. RICCI

(3258)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1947-48.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il capo IV, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una Università o un Istituto superiore straniero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;
d) Facoltà di medicina e chirurgia;
e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;
f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;
g) Facoltà di agraria;
h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore straniero liberamente scelto dall'interessato.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 250.000 lorde.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà in uno degli anni accademici 1941-42, 1942-43, 1943-44, 1944-45 e 1945-46.

Al gruppo *a)* sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b)* anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c)* anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo *e)* anche i laureati in geografia.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. IV) non più tardi del 30 settembre 1947. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle provincie, dei comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuitiva presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o manoscritta in cinque copie;
7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;
8) curriculum degli studi compiuti;
9) un elenco in sei copie, di tutti documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'Istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pure avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'Istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'Istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 12 luglio 1947

Il Ministro: GONELLA

(3245)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.